

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

12 Ottobre 2020

Alle aziende associate

AMMORTIZZATORI COVID NON RICHIEDIBILI PER SINGOLA GIORNATA

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 474/2020, per illustrare alle aziende un'altra importante novità contenuta nella circolare Inps n. 115/2020.

Con riferimento agli ammortizzatori sociali, così come disciplinati dal DL n.104/2020 (“Decreto Agosto”) e attivabili a seguito dell'emergenza determinata dal virus Covid 19, ha chiarito l'Inps che il legislatore, nell'emanare la disciplina contenuta nell'art. 1 del DL n. 104/2020, non solamente azzerò il conteggio delle settimane riferite alla disciplina di legge pregressa, ma contestualmente, nel prevedere un periodo massimo di trattamenti pari a n. 18 settimane complessive (9+9), da collocarsi nell'arco temporale dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, modifica il precedente indirizzo, che legava il ricorso ai trattamenti all'effettiva fruizione degli stessi, e prevede che l'utilizzo delle predette settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati, senza tener conto del dato relativo al frutto. Conseguentemente, una volta richieste ed autorizzate le prime n. 9 settimane e decorso il relativo periodo, i datori di lavoro potranno proporre istanza per accedere all'ulteriore periodo di n. 9 settimane ma non potranno richiedere anche l'eventuale completamento delle prime n. 9 settimane, anche laddove le stesse non fossero state effettivamente fruite per intero.

In sostanza quindi, non conteranno più i giorni materialmente ed effettivamente utilizzati di cassa integrazione; non sarà più possibile il recupero delle giornate non fruite, come previsto dalla normativa precedente al DL n. 104/2020, dettagliandole all'Istituto con l'invio di un apposito file. Conterà solo il periodo richiesto ed autorizzato.

Per essere ancora più chiari. L'Azienda che inoltrerà la domanda e riceverà l'autorizzazione per un periodo di una settimana, anche a fronte di un solo giorno utilizzato di cassa integrazione, perderà l'intera settimana e non potrà più recuperarla.

Per evitare di richiedere periodi di cassa integrazione più lunghi rispetto a quelli effettivamente necessari, potranno quindi essere presentate più domande (con un notevole aggravio degli adempimenti da parte degli uffici paghe e dei consulenti aziendali) quanti sono i periodi utilizzati non continuativi (es: se in una settimana la cassa integrazione verrà fruita solo nei giorni di lunedì e venerdì, quindi per 2 giorni su 7, per evitare di perdere i 5 giorni non utilizzati l'azienda potrà inviare due distinte domande, una per il lunedì ed una per il venerdì).

Esiste inoltre un problema tecnico relativo alle pratiche di Cigo. La procedura telematica (ad oggi), non consente di inviare domande per periodi di durata inferiore ad una settimana in quanto, in fase di caricamento dei dati, la presentazione della richiesta è inibita qualora la giornata iniziale del periodo richiesto non cada di lunedì e la giornata finale non cada di sabato. Per questo motivo è quindi preclusa (ad oggi) alle aziende la facoltà di suddividere l'invio delle domande per periodi non continuativi, limitando, di fatto, l'utilizzo dello strumento.

Si spera che in futuro l'Istituto intervenga al fine di semplificare questo ulteriore adempimento per le aziende.

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

